



Città metropolitana
di Venezia

Servizio manutenzione e sviluppo del sistema viabilistico

Venezia-Mestre, 11 dicembre 2017

OGGETTO: Realizzazione sottopasso veicolare a senso unico alternato e ciclopedonale a servizio di via Crete in comune di Quarto d'Altino. Accordo di programma del 19.02.2013.

1.1 Importo lavori a base di gara € 1.652.170, 19 (IVA esclusa).

1.2 Importo oneri sicurezza € 111.510,18.

1.3 Importo soggetto a ribasso € 1.540.660,01 di cui euro 1.133.584,02 per lavori a corpo e euro 407.075,99 per lavori a misura.

Per determinare l'importo a base d'asta di cui al precedente punto 1.3, la Città metropolitana di Venezia ha individuato costi della manodopera per una somma complessiva pari ad € 393.974,30, come dettagliati in apposito elaborato di progetto (Crete PE 10.4 QIM Rev04).

Determinazioni a contrattare del Dirigente del Servizio manutenzione e sviluppo del sistema viabilistico n. 2896 del 28/07/2017 e successive n. 3138 del 16/08/2017, n. 3846 del 31.10.2017 e n. 4171 del 28/11.2017.

Progetto validato dal Responsabile del procedimento con atto in data 21/07/2017

CIG n. 725421606C

CUP n. B51B14000010007

CPV n 45233120-6

A - Sistema AVCPASS per la verifica dei requisiti di partecipazione ai sensi dell'art. 81 D.Lgs. 50/2016.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene, ai sensi dell'articolo 81 D.Lgs. 50/2016 e della deliberazione attuativa n. 111/2012 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (aggiornata con delibera A.N.A.C. n. 57 del 17.02.2016), attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall'Autorità.

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.

L'operatore economico, dopo la registrazione al servizio AVCPASS, indica al sistema il CIG della presente procedura. **Il sistema rilascia un "PASSOE" da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa.** Fermo restando l'obbligo per l'operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento, il "PASSOE" rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte delle stazioni appaltanti.

Si rinvia alla lettura della deliberazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n. 111 del 20 dicembre 2012 (aggiornata con Delibera A.N.A.C. n. 57 del 17.02.2016).

Considerato che il sistema AVCPASS è una procedura istituita e resa disponibile dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (ora Autorità Nazionale Anti Corruzione – A.N.A.C.), per eventuali dubbi o problemi concernenti gli adempimenti richiesti per gli operatori economici concorrenti alla gara, inerenti il citato sistema AVCPASS, si invita a contattare direttamente l'Autorità suddetta al Contact Center indicato nel portale dell'Autorità www.anticorruzione.it, in quanto questa Stazione Appaltante non è in grado di fornire chiarimenti in merito alle funzionalità del citato sistema.

B – Sopralluogo e documentazione di gara

E' obbligatorio prendere visione dei luoghi in cui verranno svolti i lavori, pena l'esclusione dalla gara. Il concorrente deve concordare la data del sopralluogo previa prenotazione da effettuare ai seguenti recapiti: rossella.guerrato@cittametropolitana.ve.it tel. 0412501080; michele.visman@cittametropolitana.ve.it tel. 0412501110 oppure luca.morandina@cittametropolitana.ve.it tel. 0412501034, entro le ore **12.00** del giorno **10/01/2018**.

Successivamente alla richiesta, verrà comunicato il giorno e l'ora del sopralluogo.

La richiesta di sopralluogo dovrà indicare:

- dati della società;
- recapito telefonico, fax e posta elettronica;
- nominativo della persona delegata a partecipare al sopralluogo.

Il sopralluogo potrà essere effettuato da un legale rappresentante o da un direttore tecnico del concorrente, come risultanti da certificato C.C.I.A.A./Albo/Registro/Statuto o da soggetto diverso munito di delega.

In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un incaricato per tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito delle delega di tutti detti operatori.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell'operatore economico consorziato indicato come esecutore dei lavori.

Ai sensi dell'art. 74 D.Lgs. 50/16, tutti gli elaborati progettuali si trovano liberamente accessibili presso il seguente indirizzo internet:

<http://www.cittametropolitana.ve.it/upload/sottopasso-via-crete/>

C - Categoria prevalente e parti appartenenti a categorie diverse

Categoria prevalente: **OG 3** importo € 1.003.763,28. Classifica III.

Categorie scorporabili :

OS 21 importo € 331.865,00. Classifica II.

OG 10 importo € 156.496,02. Classifica I.

OS 29 importo € 160.045,89. Classifica I.

D - Soggetti ammessi e Requisiti di partecipazione

Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all'art. 45 D.Lgs. 50/2016.

Requisiti di ordine generale

Assenza dei motivi di esclusione previsti dall'art. 80 D.Lgs. 50/2016.

Assenza del divieto a contrattare con la pubblica amministrazione, previsto dall'art. 53, comma 16-ter, D.lgs. 165/2001.

Assenza degli ulteriori divieti di partecipazione alla gara, previsti dalla vigente normativa.

In caso di Raggruppamenti temporanei, Consorzi ordinari o GEIE, ogni componente del Raggruppamento, Consorzio ordinario o GEIE deve essere in possesso dei suddetti requisiti; in caso di consorzi ordinari già costituiti e di GEIE, i suddetti requisiti devono essere posseduti anche dal Consorzio ordinario stesso e dal GEIE.

In caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b), c), D.Lgs. 50/16, i suddetti requisiti dovranno essere posseduti sia dal Consorzio sia dai consorziati per i quali il Consorzio abbia dichiarato di concorrere.

Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa

I concorrenti devono possedere adeguata attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, in relazione alle categorie e agli importi sopra precisati, ai sensi del D.lgs. 50/16, dell'art. 12, c. 2, D. L. 47/14 (convertito in L. 80/14) e del D.M. Infrastrutture e Trasporti 248/16.

Nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari o GEIE, già costituiti o da costituirsi, i requisiti di cui sopra devono essere posseduti nella misura di cui all'articolo 92, comma 2, D.P.R. 207/10, qualora di tipo orizzontale e, nella misura di cui all'art. 92, comma 3, D.P.R. 207/10, qualora di tipo verticale.

Si precisa che, anche quale componente di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari o GEIE, è sempre necessario il possesso di adeguata qualificazione certificata da una S.O.A., non essendo sufficiente il semplice possesso dei requisiti di cui all'art. 90 D.P.R. 207/2010, in quanto l'importo complessivo dei lavori a base di gara è superiore a € 150.000,00 (determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui lavori pubblici n. 25 del 20.12.2001 - Cons. St., sez. VI, 9 marzo 2007, n. 1114).

Sono ammessi i raggruppamenti temporanei, i consorzi ordinari e GEIE di tipo orizzontale, verticale o misto (cioè orizzontale nell'ambito della categoria prevalente e verticale per le scorporabili) e i raggruppamenti con impresa "cooptata" ai sensi dell'art. 92, comma 5, D.P.R. 207/10 e pure i sub raggruppamenti di tipo orizzontale nell'ambito della categoria scorporabile (art. 48, comma 6, D.Lgs. 50/2016); in tale ultima ipotesi (sub raggruppamento di tipo orizzontale nell'ambito della scorporabile) dovrà essere individuata una capogruppo del sub raggruppamento orizzontale e dovrà essere rispettato quanto prescritto dall'art. 92, comma 2, D.P.R. 207/10 con riferimento al possesso dei requisiti che, ovviamente, andranno parametrati all'importo della categoria scorporabile considerata. Si ribadisce che anche capogruppo e mandanti di eventuali sub raggruppamenti di tipo orizzontale nell'ambito della scorporabile, dovranno, comunque, essere in possesso di adeguate attestazioni SOA, non essendo sufficiente il semplice possesso dei requisiti di cui all'art. 90 D.P.R. 207/2010.

E - Criterio di aggiudicazione

Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, senza ammissione di offerte in aumento rispetto all'importo complessivo soggetto a ribasso di € 1.540.660,01 (IVA esclusa), sulla base dei seguenti elementi di valutazione e relativi fattori ponderali:

OFFERTA TECNICA max punti: 80 (ottanta)

<u>Criterio A)</u> – Capacità Tecnico – Operativa		Peso e formule
<u>Subcriterio A1)</u> – Esperienza	Criteri motivazionali e predisposizione allegati	
A1.1	<p>ESPERIENZA IMPRESA</p> <p>Il concorrente dovrà dimostrare l'esperienza maturata dall'impresa nell'ambito dei lavori affini all'intervento in appalto, vale a dire su specifiche commesse attinenti lavori interferenti con il traffico ferroviario negli ultimi 10 anni.</p>	<p>14</p> <p>Il punteggio verrà attribuito secondo la seguente formula: $p = N/N_{max} \times 14$ dove N è il numero di interventi riportati e N_{max} è il numero massimo di interventi considerati pari a 10.</p>

		appalto, fermo restando che saranno presi in considerazione gli interventi con importo dei lavori pari o superiore al milione di Euro (IVA esclusa) e per un massimo di 10 interventi.	
A1.2	<p>ESPERIENZA DIRETTORE TECNICO</p> <p>Il Concorrente dovrà attestare l'esperienza conseguita dal Direttore Tecnico, che l'impresa intende utilizzare nel presente appalto, compilando una tabella in cui sono elencati i lavori affini, vale a dire le specifiche commesse attinenti lavori interferenti con il traffico ferroviario, seguiti in qualità di direttore tecnico negli ultimi 10 anni.</p>	<p>La tabella dovrà indicare il titolo dell'opera, la tipologia dell'opera, una breve descrizione dell'intervento, nonché i tempi di esecuzione effettivi a confronto con quelli previsti da contratto. La tabella dovrà essere contenuta in max 2 facciate A4.</p> <p>A dimostrazione della veridicità della tabella sopra descritta dovranno essere allegati i certificati di esecuzione lavori degli interventi ivi riportati.</p> <p>Resta altresì facoltà della commissione aggiudicatrice valutare l'effettiva affinità dei lavori proposti a quelli in appalto, fermo restando che saranno presi in considerazione gli interventi con importo dei lavori pari o superiore al milione di Euro (IVA esclusa) e per un massimo di 5 interventi.</p>	<p>5</p> <p>Il punteggio verrà attribuito secondo la seguente formula: $p = N/N_{max} \times 5$ dove N è il numero di interventi riportati e N_{max} è il numero massimo di interventi considerati pari a 5.</p>
A1.3	<p>ESPERIENZA CAPOCANTIERE</p> <p>Il Concorrente dovrà attestare l'esperienza conseguita dal Capocantiere, che l'impresa intende utilizzare nel presente appalto, compilando una tabella in cui sono elencati i lavori affini, vale a dire le specifiche commesse attinenti lavori interferenti con il traffico ferroviario, seguiti in qualità di capocantiere negli ultimi 10 anni.</p>	<p>La tabella dovrà indicare il titolo dell'opera, la tipologia dell'opera, una breve descrizione dell'intervento, nonché i tempi di esecuzione effettivi a confronto con quelli previsti da contratto. La tabella dovrà essere contenuta in max 2 facciate A4.</p> <p>A dimostrazione della veridicità della tabella sopra descritta dovranno essere allegati i certificati di esecuzione lavori degli interventi ivi riportati.</p> <p>Resta altresì facoltà della commissione aggiudicatrice valutare l'effettiva affinità dei lavori proposti a quelli in appalto, fermo restando che saranno presi in considerazione gli interventi con importo dei lavori pari o superiore al milione di Euro (IVA esclusa) e per un massimo di 5 interventi.</p>	<p>5</p> <p>Il punteggio verrà attribuito secondo la seguente formula: $p = N/N_{max} \times 5$ dove N è il numero di interventi riportati e N_{max} è il numero massimo di interventi considerati pari a 5.</p>
<u>Subcriterio A2) – Peocessi di qualità aziendale</u>			

A2.1	<p>Il concorrente dovrà dimostrare che nella propria organizzazione è attuato un sistema certificato, di gestione ambientale.</p>	<p>All'operatore che è in possesso di un'organizzazione con sistema di gestione ambientale certificato ISO 14001 saranno attribuiti 3 punti. Allegare Attestazione.</p>	<p>3</p>
A2.2	<p>Il concorrente dovrà dimostrare che nella propria organizzazione è attuato un sistema certificato, di qualità e sicurezza.</p>	<p>All'operatore che è in possesso di un'organizzazione con sistema di qualità e sicurezza certificato BS-OHSAS18001 saranno attribuiti 3 punti. Allegare Attestazione.</p>	<p>3</p>
<p><u> Criterio B) – Modalità realizzative e manutenzione post operam </u></p>			
B.1	<p><u>Gestione delle terre e rocce da scavo - sostenibilità ambientale</u></p> <p>Questo fattore prende in considerazione le modalità con cui verranno gestiti i volumi di terreno risultanti dagli scavi, ovvero verrà valutata la proposta di sostenibilità ambientale del concorrente che prevede il reimpiego dei materiali di scavo previsti da progetto in altri interventi o aree secondo le modalità previste dalle normative vigenti in materia.</p>	<p>Il concorrente dovrà dichiarare di impegnarsi a riutilizzare in altri siti, a sua scelta o in alternativa a prendersi in carico, senza reciproci oneri, una percentuale di terreno rispetto al quantitativo riportato all'art. n. 78 del computo metrico estimativo di progetto. Per tutto il materiale riutilizzato il trasporto dello stesso risulterà a carico del concorrente. <u>La quantità di terreno, corrispondente alla suddetta percentuale, che il concorrente si impegna a riutilizzare sarà vincolante per il concorrente stesso.</u></p>	<p>15</p> <p>Il punteggio verrà attribuito secondo la seguente formula: $p = \% \times 15$ dove “%” è la percentuale di riutilizzo di materiale offerto</p>
B.2	<p><u>Gestione post operam – costi ciclo di vita opera</u></p> <p>Il concorrente dovrà dichiarare la propria disponibilità ad assumere l'onere degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'opera secondo quanto previsto dal piano di manutenzione allegato al progetto approvato.</p>		<p>15</p> <p>Il punteggio verrà attribuito secondo la seguente formula: $p = A/A_{max} \times 15$ dove A è il numero di anni offerto e A_{max} è il numero massimo di anni possibili, ossia 15 anni.</p>
<p><u> Criterio C) – Cronoprogramma </u></p> <p>Con il presente criterio di valutazione l'Amministrazione intende valorizzare le capacità tecniche ed organizzative messe in campo dal concorrente al fine di eseguire l'opera in appalto riducendo i tempi per l'esecuzione dell'intervento, avendo sempre comunque presente che tali riduzioni sulle tempistiche di lavoro non potranno comportare un maggiore rischio per le maestranze impiegate, il traffico ferroviario o a terzi in genere, e non devono comportare la richiesta di ulteriori autorizzazioni ad altri soggetti, che determinerebbero un aumento del tempo di realizzazione dell'opera.</p> <p>Il concorrente dovrà proporre eventuali riduzioni delle tempistiche contenute nel</p>			

cronoprogramma riportato al punto 2 “SCHEMA SINTETICO DEL GANTT” dell’elaborato 8.1 “RELAZIONE DI CANTIERIZZAZIONE”		
C1	Il concorrente dovrà proporre eventuali riduzioni dei tempi previsti nella macrofase 1 rispetto ai 30 gg stabiliti da progetto rispetto ad un massimo di 5 gg allegando apposito cronoprogramma temporale della fase in questione con l’indicazione della successione delle lavorazioni previste da contratto	3 Il punteggio verrà attribuito secondo la seguente formula: $p = \frac{\text{gg riduzione offerti}}{\text{riduzione massima ammissibile (5 gg)}}$
C2	Il concorrente dovrà proporre eventuali riduzioni dei tempi previsti nella macrofase 2 rispetto ai 60 gg stabiliti da progetto per l’adeguamento delle nuove recinzioni e per la realizzazione delle nuove infrastrutture ENEL rispetto ad un massimo di 10 gg allegando apposito cronoprogramma temporale della fase in questione con l’indicazione della successione delle lavorazioni previste da contratto	3 Il punteggio verrà attribuito secondo la seguente formula: $p = \frac{\text{gg riduzione offerti}}{\text{riduzione massima ammissibile (10 gg)}}$
C3	Il concorrente dovrà proporre eventuali riduzioni dei tempi previsti all’interno della macrofase 3 rispetto ai 420 gg stabiliti da progetto per la realizzazione dell’opera principale rispetto ad un massimo di 30 gg, ferme restando le tempistiche relative alla fase di rallentamento dei treni corrispondente a 89 gg naturali e consecutivi, che non potranno essere modificate e allegando apposito cronoprogramma temporale della fase in questione con l’indicazione della successione delle lavorazioni previste da contratto	5 Il punteggio verrà attribuito secondo la seguente formula: $p = \frac{\text{gg riduzione offerti}}{\text{riduzione massima ammissibile (30 gg)}}$
C4	Il concorrente dovrà dimostrare la congruità dei crono programmi temporali proposti ai sub criteri C1, C2 e C3, mediante la redazione di una relazione descrittiva di max 3 fogli A4 che illustri la qualità e sostenibilità delle riduzioni temporali proposte	9 Il punteggio verrà attribuito facendo la media aritmetica dei punti, variabili tra 0 e 9, attribuiti da ogni commissario*.

***Per il sub-Criterio C4 l’attribuzione dei punteggi da parte di ogni commissario avverrà come segue:**

- caratteristiche qualificanti elevate : da 7 a 9 punti
- caratteristiche qualificanti buone : da 4 a 6 punti
- caratteristiche qualificanti sufficienti : da 1 a 3 punti
- caratteristiche qualificanti scarse : 0 punti

Si precisa che per **congruità** si intende la capacità, con chiarezza e semplicità espositiva, che emerge dalla documentazione allo scopo presentata, con cui il cronoprogramma temporale svolge la sua effettiva funzione di elaborato motivazionale e giustificativo del ribasso temporale offerto, di effettiva funzione di pianificazione e di supporto al monitoraggio e controllo in corso d’opera nonché di strumento che evidenzia le criticità, ponendo i presupposti per la loro risoluzione.

Si precisa che qualora il punteggio per il sub-criterio C4 dovesse risultare pari a “0” (zero) verrà attribuito un punteggio pari a “0” (zero) anche ai sub-criteri C1, C2 e C3.

In tal caso il tempo contrattuale e il cronoprogramma contrattuali rimangono quelli previsti nel Capitolato Speciale d’Appalto e nel Progetto posto a base di Gara.

Per il Concorrente che risulterà Aggiudicatario, il “Cronoprogramma dei lavori” presentato con l’Offerta costituirà impegno contrattuale e sarà vincolante per tutta la durata dei lavori.

I crono programmi temporali e la relativa documentazione di cui al criterio C non dovranno riportare alcun elemento di contenuto economico, pena l'esclusione.

OFFERTA ECONOMICA max punti: 20 (venti)

Il punteggio attribuito alle offerte verrà calcolato mediante il metodo bilineare applicando le seguenti formule:

$$C_i \text{ (per } A_i \leq A_{soglia}) = X * A_i / A_{soglia}$$

$$C_i \text{ (per } A_i > A_{soglia}) = X + (1 - X) * \left[\frac{(A_i - A_{soglia})}{(A_{max} - A_{soglia})} \right]$$

Dove:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

A_i = valore dell'offerta (ribasso) del concorrente i-esimo

A_{soglia} = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti

$X = 0,80$

A_{max} = valore dell'offerta (ribasso) più conveniente

Il punteggio relativo all'offerta tecnica sarà sommato al punteggio relativo all'offerta economica al fine dell'individuazione della migliore offerta.

F - Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte

Il plico contenente la documentazione sotto elencata, deve pervenire entro il termine perentorio delle ore **12.00** del giorno **22.01.2018** pena l'irricevibilità dell'offerta e la non ammissione del concorrente alla gara, a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, o con consegna a mano, al protocollo della Città metropolitana di Venezia, Via Forte Marghera n. 191 – 30173 Venezia-Mestre (VE) - piano 0.

L'orario di ricezione è il seguente:

- dalle ore 9.00 alle ore 13.00 dal lunedì al venerdì;

- dalle ore 15.00 alle 17.15 nei soli giorni di martedì e giovedì.

Sabato gli uffici sono chiusi.

Il recapito del plico, entro il termine indicato, rimane ad esclusivo rischio del mittente.

Si precisa, altresì, che i plichi pervenuti oltre il termine perentorio sopra indicato sono irricevibili.

Con le stesse modalità e formalità ed entro il termine suindicato, pena l'irricevibilità, dovranno pervenire le eventuali integrazioni ai plichi già presentati.

Non sono ammesse domande di partecipazione ed offerte trasmesse per telegramma, telex, telefono, fax, posta elettronica.

Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione, richiesto a pena di esclusione, farà fede unicamente il timbro dell'Ufficio Protocollo della Città metropolitana, con l'attestazione del giorno e dell'ora di arrivo.

L'inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Città metropolitana ove, per disguidi postali o di altra natura ovvero per qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga all'indirizzo di destinazione entro il termine perentorio sopra indicato.

Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di scadenza, anche per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine indicato. Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo di raccomandata A/R o altro vettore, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale. Tali plichi non verranno aperti e saranno considerati come non consegnati. Potranno essere riconsegnati al concorrente su sua richiesta scritta.

Il plico deve essere sigillato con nastro adesivo trasparente o con ceralacca o con equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni.

E', comunque, gradito il non uso di ceralacca, ma l'uso di una delle altre modalità alternative sopra descritte.

Nella busta "A documentazione amministrativa" devono essere contenuti i seguenti documenti:

1. Attestazione di qualificazione in originale, o fotocopia dichiarata conforme all'originale, sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia del documento di identità dello stesso, rilasciata/e da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. n. 207/2010 regolarmente autorizzata, in corso di validità alla data della prima seduta di gara (fermo restando l'obbligo di garantire nelle fasi successive la continuità del possesso della attestazione), che documenti il possesso della qualificazione nella categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere ai sensi dell'articolo 92 del D.P.R. n. 207/2010. In luogo dell'attestazione rilasciata da una S.O.A. (e della certificazione del sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000 eventualmente posseduta), potrà essere prodotta dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 (*vedi lettera h del modello allegato n. 1*) e sottoscritta come precisato in tale modello. In caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari o GEIE, già costituiti o da costituirsi, l'attestazione SOA o la dichiarazione sostitutiva, dovrà essere prodotta da ciascuna impresa componente il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE.

2. Dichiarazione redatta preferibilmente secondo il modello **ALLEGATO 1**, sottoscritta come precisato in tale modello e contenente quanto indicato nello stesso, corredata da copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità (art.38, comma 3, D.P.R.445/2000).

Si precisa che qualora l'operatore economico avesse provveduto alla completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata eventualmente commessa da un soggetto cessato dalla carica, ha l'onere di allegare alla dichiarazione la documentazione probatoria a dimostrazione della dissociazione compiuta.

Si evidenzia che, come chiarito dal Consiglio di Stato (Adunanza plenaria), sentenze 4.5.2012, n.10 e 7.6.2012, n. 21, qualora nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, l'operatore economico avesse acquisito un'azienda o un suo ramo (comprese le ipotesi di trasformazione, fusione, scissione, affitto), nell'ambito dei cessati dalla carica ai sensi dell'art. 80, comma 3, D.Lgs. 50/16, sono compresi anche quelli che hanno operato presso l'operatore economico acquisito (anche per effetto di trasformazione, fusione,

scissione, affitto) nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara ovvero che sono cessati dalla relativa carica in detto periodo presso l'operatore economico acquisito.

In relazione ai motivi di esclusione di cui all'art. 80, c. 5, D.Lgs. 50/2016 gli operatori economici dovranno dichiarare gli eventuali provvedimenti amministrativi e/o giurisdizionali a carico dell'impresa e/o dei soggetti di cui al comma 3 del citato art. 80, che potrebbero concretare un'ipotesi di "grave illecito professionale" in modo da consentire alla stazione ogni prudente apprezzamento in merito alla sussistenza della causa ostativa prevista dal sopracitato art. 80, c. 5, D.Lgs. 50/2016. Si invita alla lettura della Linea Guida Anac n. 6 sull'argomento aggiornata al D.Lgs. 56/2017 approvata con deliberazione del Consiglio dell'ANAC n. 1008 dell'11.10.2017.

Relativamente alla situazione penale, si consiglia di consultare presso il competente Ufficio del Casellario Giudiziale una "visura" (art.33 D.P.R. 14.11.2002, n. 313) in luogo del certificato del casellario giudiziale, perché in quest'ultimo documento non compaiono tutte le condanne subite, quando è rilasciato a favore di soggetti privati (art.689 c.p.p. e art. 24 D.P.R. 313/2002).

Il dichiarante, nel caso di dichiarazioni alternative contenute nel modello **ALLEGATO 1**, dovrà opzionare quella prescelta apponendo un segno sull'ipotesi che interessa.

Il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 deve essere dichiarato dal legale rappresentante dell'impresa concorrente con riferimento a tutti i soggetti indicati al comma 3 dell'art. 80, indicando i dati identificativi degli stessi oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 nei confronti del legale rappresentante che renda dichiarazioni false in ordine al possesso del requisito in esame. Ciò posto, appare opportuna l'adozione, da parte dei rappresentanti legali dei concorrenti, di adeguate cautele volte a evitare il rischio di rendere, inconsapevolmente, dichiarazioni incomplete o non veritiere. A tal fine, potrebbe provvedersi alla preventiva acquisizione, indipendentemente da una specifica gara, delle autodichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte di ciascuno dei soggetti individuati dalla norma, imponendo agli stessi l'onere di comunicare eventuali variazioni e prevedendone, comunque, una periodica rinnovazione (vedi Comunicato del Presidente ANAC del 08.11.2017).

In caso di consorzi di cui all'art. 45, c. 2, lett. b), c), D.lgs. 50/2016:

- la dichiarazione dovrà essere resa sia dal consorzio (integralmente), sia dall'impresa consorziata, per conto della quale il consorzio abbia dichiarato di concorrere, quest'ultima limitatamente alle attestazioni dei requisiti generali di cui alle lettere a) e b) del modello **ALLEGATO 1**;

- l'eventuale mancata indicazione di alcuna consorziata per la quale il consorzio concorre, sarà intesa come manifestazione di volontà del consorzio di eseguire direttamente il contratto con la propria organizzazione di impresa.

In caso di raggruppamenti o consorzi ordinari da costituirsi, la dichiarazione dovrà essere prodotta integralmente da ciascuna impresa che costituirà il raggruppamento o il consorzio.

In caso di raggruppamenti, consorzi ordinari o GEIE già costituiti, la dichiarazione dovrà essere integralmente prodotta dall'impresa mandataria (se raggruppamenti) oppure dal consorzio o dal GEIE nonché dalle imprese mandanti o da tutte le imprese consorziate o componenti il GEIE, limitatamente alle attestazioni di cui alle lettere a), b), c), g) e h) del modello ALLEGATO 1.

3. (nel caso di raggruppamenti, consorzi ordinari o GEIE, di cui all'art. 45, comma 1, lett. d, e, g, D.Lgs. 50/2016, da costituirsi o già costituiti):

Dichiarazione redatta preferibilmente secondo il modello **ALLEGATO 2** e sottoscritta come precisato in tale modello, con la quale dovranno essere precisate la composizione e le quote percentuali dei lavori che saranno assunti da mandataria e mandanti, consorziate o componenti il GEIE.

In caso di raggruppamenti temporanei, non ancora costituiti, la dichiarazione dovrà contenere l'impegno a conferire, in caso di aggiudicazione della gara, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una delle imprese componenti il raggruppamento, da indicarsi specificamente, qualificata come mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.

In caso di consorzi ordinari, non ancora costituiti, la dichiarazione dovrà contenere l'impegno a costituire, in caso di aggiudicazione della gara, un consorzio ordinario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle consorziate.

4. Cauzione provvisoria dell'importo di 33.043,40 pari al 2%, dell'importo dei lavori a base di gara, a titolo di cauzione provvisoria ai sensi dell'art. 93 D.Lgs. 50/16.

La garanzia potrà essere costituita alternativamente da:

- cauzione in contanti (con i limiti di cui all'articolo 49, comma 1, del D. Lgs. 231/2007), con bonifico, in assegni circolari o titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito;
- fidejussione bancaria;
- polizza assicurativa;
- polizza rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della polizza fideiussoria, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet della Banca d'Italia:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

e al seguente sito internet dell'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS):

<http://www.ivass.it/ivass/impresesjsp/HomePage.jsp>.

La fideiussione o la polizza devono prevedere espressamente, le seguenti clausole:
validità per almeno 180 giorni dalla data di scadenza della presentazione dell'offerta;
impegno del fideiussore, ai sensi dell'art. 93, comma 8 del D.Lgs. 50/2016, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'articolo 103 del D.Lgs. 50/2016, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario; il presente comma non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese (MPMI) e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da MPMI;
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

SI PRECISA:

a) nel caso di cauzione costituita da contanti, o da bonifico o da assegni circolari gli offerenti dovranno effettuare il deposito/versamento presso il conto di Tesoreria della Città metropolitana di Venezia acceso presso Unicredit S.p.a., agenzia di Venezia, ubicata in Mercerie dell'Orologio San Marco n. 191, IBAN IT69T0200802017000101755752; in caso di prestazione della garanzia provvisoria in contanti o bonifico o assegni circolari o in titoli del debito pubblico, dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui al comma 3 dell'art. 93 del Codice, contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del Codice in favore della Città metropolitana di Venezia. L'intestazione deve essere la seguente: *“garanzia di cui all'articolo 93, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 per la partecipazione alla procedura aperta per l'affidamento dell'appalto relativo alla realizzazione del sottopasso veicolare a senso unico alternato e ciclopedonale a servizio di via Crete in comune di Quarto d'Altino. Accordo di programma del 19.02.2013. CIG 725421606C.”*

Detta prescrizione non si applica se il candidato è una microimpresa, piccola o media impresa e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese;

b) la garanzia fideiussoria per la cauzione provvisoria può essere presentata, ai sensi del D.M. 123/2004, mediante la scheda tecnica di cui al citato decreto – Schema tipo 1.1 – Scheda tecnica 1.1. purché contenga, l'espressa rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, così come prescritto dall'articolo 93, comma 4 del D.Lgs. 50/2016;

c) qualora la procedura dovesse avere durata superiore a 180 gg. verrà richiesta ai concorrenti appendice di proroga della validità del deposito cauzionale provvisorio;

d) l'ammontare della cauzione può essere ridotto nei termini stabiliti dall'articolo 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016;

e) la cauzione provvisoria viene rilasciata a favore della Città metropolitana di Venezia;

f) è valida la garanzia rilasciata nel rispetto del D.Lgs. 82/2005.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.

Si applica la riduzione del cinquanta per cento, non cumulabile con quella di cui al periodo precedente, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese, nonché in tutte le altre ipotesi indicate dall'art. 93, comma 7, del Codice, per le percentuali ivi indicate

Ai sensi dello stesso art 93, comma 7 del Codice, in ogni caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva sarà calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

Si ricorda che, ai fini del perfezionamento della garanzia, è necessaria e sufficiente la sottoscrizione del garante (Cons. St., sez. V, 20.9.2001, n. 4967);

come stabilito dal Consiglio di Stato, adunanza plenaria, sentenza 4.10.2005, n. 8, in caso di raggruppamenti o consorzi ordinari *non ancora costituiti*, è indispensabile che la garanzia sia intestata a nome di ciascuna delle imprese componenti il costituendo raggruppamento temporaneo o il costituendo Consorzio (allo scopo di evitare errori, si chiarisce che è necessario che nell'intestazione della garanzia fideiussoria siano singolarmente menzionate le denominazioni di tutte le imprese che formeranno il raggruppamento o il consorzio). Non saranno, pertanto, sufficienti le firme e/o timbri delle imprese apposte nella garanzia fideiussoria (per altro irrilevanti ai fini del giuridico perfezionamento della garanzia) ove le denominazioni delle imprese non fossero menzionate nell'intestazione della garanzia. In caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari o GEIE, *già costituiti*, dovrà osservarsi quanto prescritto dall'art.103, c. 10, D.Lgs. 50/16 richiamato in via analogica (per cui sarà sufficiente l'intestazione della polizza fideiussoria a nome della sola impresa designata come mandataria che agisce in nome e per conto proprio e delle mandanti), fermo restando che in caso di consorzi ordinari o GEIE, le garanzie fideiussorie dovranno essere intestate al consorzio già costituito o al GEIE;

L'art. 93, comma 8, D.Lgs. 50/16 (previsione dell'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 103 D.Lgs. 50/2016) non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

Ai sensi dell'art. 93, comma 7, D.Lgs. 50/2016, la garanzia provvisoria potrà essere presentata in misura ridotta del 50%, in caso di microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

In tal caso dovrà essere prodotta (anche in semplice fotocopia) la certificazione in corso di validità. Si precisa che tra i documenti idonei a dimostrare il possesso della

certificazione del sistema di qualità aziendale, risulta la stessa attestazione SOA (oppure la dichiarazione sostitutiva con i contenuti di cui all'**ALLEGATO 1**), qualora in tale documento sia attestato il possesso della certificazione di qualità aziendale, in corso di validità.

La garanzia provvisoria sarà svincolata ai concorrenti non aggiudicatari, dopo l'aggiudicazione definitiva, ed al concorrente aggiudicatario all'atto della stipula del contratto.

Si precisa che la garanzia provvisoria viene prestata a garanzia della sottoscrizione del contratto e della serietà dell'offerta, per cui si procederà all'escussione della garanzia provvisoria anche nel caso in cui la verifica sulla veridicità dei requisiti dichiarati avesse esito negativo (Consiglio di Stato, Adunanza plenaria – sentenza 10 dicembre 2014 n. 34).

5. (nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari o GEIE, già costituiti)

mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata (art. 48, comma 13, D.Lgs. 50/2016), ovvero, in caso di consorzi, l'**atto costitutivo del consorzio**; in caso di GEIE dovrà essere prodotto il relativo **contratto**;

6. Nel caso in cui il concorrente intenda avvalersi della facoltà di **ricorso al subappalto**, il medesimo dovrà dichiarare espressamente (utilizzando il modello **ALLEGATO 3**) i lavori e le parti di opere che intende subappaltare. Resta inteso che, ai sensi del comma 4 dell'articolo 105 del nuovo codice, la mancanza di tale indicazione all'atto dell'offerta pregiudica il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante.

Il limite massimo di subappalto è il 30 per cento dell'importo complessivo del contratto (art. 105, c. 2 del nuovo codice) con la precisazione che la categoria scorporabile OS 21 (rientrante nell'elenco delle opere di cui all'art. 2 D.M. Infrastrutture e trasporti 10.11.2016, n. 248), è subappaltabile nel limite massimo del 30 per cento dell'importo della categoria stessa (ai sensi dell'art. 105, c. 5, D.lgs. 50/16). Tale limite di subappaltabilità non è computato ai fini del raggiungimento del limite di cui all'art. 105, c. 2, D.lgs. 50/16 (30% dell'importo complessivo del contratto), come previsto dall'art. 1, c. 2, D.M. 248/17.

Per effetto delle disposizioni contenute nell'art. 105, comma 6, del nuovo codice, come da ultimo modificato con D.Lgs. n. 56/2017, NEL SOLO CASO in cui il concorrente intenda subappaltare una o più fra le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, il concorrente medesimo dovrà:

- a) indicare, oltre ai lavori o alle parti di opere che intende subappaltare, la terna di subappaltatori che eseguirà le prestazioni indicate (utilizzando il modello **ALLEGATO 3**).
- b) presentare la dichiarazione (secondo il modello **ALLEGATO 4**, autenticata ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000) con la quale il legale rappresentante di ciascuno dei soggetti indicati quali subappaltatori attesti di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e di essere validamente iscritta nell'elenco (c.d. "white list") di cui agli artt. 52 e 53 della Legge n. 190/2012.

In merito all'indicazione di tali soggetti nel PASSOE, si rimanda a quanto espressamente indicato al paragrafo A del presente disciplinare (pag. 1).

ATTENZIONE

Il concorrente è tenuto all'adempimento alle prescrizioni di cui ai precedenti punti a) e b) **ESCLUSIVAMENTE** nel caso in cui le citate lavorazioni di cui al comma 53 dell'articolo 1 della Legge n. 190/2012 siano indicate a titolo di subappalto (con esclusione, pertanto, dei sub-affidamenti) come definito all'art. 105, comma 2 secondo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Sono definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attività:

- a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
- b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
- c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- e) noli a freddo di macchinari;
- f) fornitura di ferro lavorato;
- g) noli a caldo;
- h) autotrasporti per conto di terzi;
- i) guardiania dei cantieri.

Si intendono recepite le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, così come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017. In particolare, si precisa che:

- l'affidatario del subappalto non deve aver partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto in questione;
- l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto. Il concorrente dovrà, pertanto, tenere conto di tale limite massimo con particolare riferimento al caso in cui ricorra all'istituto del subappalto per mancato possesso dei requisiti di partecipazione relativi alle categorie scorporabili/subappaltabili indicate nel Capitolato Speciale e nel presente disciplinare.

7. ricevuta di versamento del contributo a favore dell'A.N.AC.

Di seguito viene indicato il CIG con il relativo importo da pagare:

CIG: 725421606C	CONTRIBUTO AUTORITA': euro 140,00
-----------------	-----------------------------------

Il pagamento della contribuzione dovrà avvenire seguendo le istruzioni presenti nel sopracitato sito internet dell'Autorità, con le seguenti modalità:

on line mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al "Servizio riscossione" e seguire le istruzioni.

A riprova dell'avvenuto pagamento, il concorrente dovrà produrre la stampa della ricevuta di pagamento pervenuta all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione;

in contanti, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione. All'indirizzo <http://www.lottomaticaservizi.it> è disponibile la funzione "Cerca il punto vendita più vicino a te"; sarà attivata la voce "contributo AVCP" tra le categorie di servizio previste dalla ricerca.

Il concorrente dovrà produrre lo scontrino rilasciato dal punto vendita o, in alternativa, la fotocopia dello stesso accompagnata da dichiarazione di autenticità (art. 19 D.P.R. 445/2000), resa preferibilmente secondo il modello **ALLEGATO 6**, corredata di copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità (art. 38, comma 3, D.P.R. 445/2000);

per i soli **operatori economici esteri**, è possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 O 01030 03200 0000 04806788), (BIC: PASCITMMROM) intestato all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

La causale del versamento deve riportare il codice che identifica la procedura alla quale si intende partecipare e preferibilmente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante.

In caso di mancata o errata indicazione del CIG la stazione appaltante richiederà l'opportuna integrazione documentale mediante apposita autodichiarazione.

In caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari o GEIE il versamento sarà unico;

8. Il "PASSOE" rilasciato dal Sistema AVCPASS

In adempimento a quanto previsto dall'articolo 216, comma 13 del D.Lgs. 50/2016 nonché dalla Deliberazione dell'AVCP – ora A.N.A.C - n. 111 del 20 dicembre 2012 e del Comunicato del Presidente dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici – ora A.N.A.C - del 30.10.2013 e della Deliberazione n. 157 del 17.02.2016, **tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono registrarsi al sistema AVCPASS** accedendo all'apposito link sul Portale ANAC (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS Operatore economico: <http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/AVCpass>), secondo le istruzioni ivi contenute.

L'operatore economico, dopo la registrazione ed autenticazione al sistema AVCPASS, indica al sistema il CIG della procedura di affidamento cui intende partecipare. Il sistema genera un codice "PASSOE" da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa.

La mancata produzione del PASSOE non costituisce motivo di esclusione dalla gara. Si fa tuttavia presente che, dovendo la stazione appaltante ricorrere al sistema AVCPASS per la verifica dei requisiti, ai concorrenti privi di PASSOE verrà richiesto di procedere entro un termine congruo alla registrazione sotto pena di decadenza dei benefici ottenuti nella presente procedura di gara.

Si precisa, tuttavia, che in caso di malfunzionamento del sistema Avcpass tale da compromettere e allungare, oltre i termini di legge, la conclusione del procedimento di scelta del contraente, la Città metropolitana procederà autonomamente alle verifiche dei requisiti di capacità giuridica generale ex articolo 80 del nuovo Codice.

ATTENZIONE

Ai soli fini di uniformare la procedura di verifica (successiva all'individuazione del soggetto proposto per l'aggiudicazione) delle condizioni di esclusione di cui all'articolo 80 con riferimento all'appaltatore e ai soggetti designati quali subappaltatori usufruendo della piattaforma AVCPass istituita presso l'ANAC, **NEL SOLO CASO** dell'indicazione della terna di subappaltatori designati per l'esecuzione in subappalto delle attività di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, il PASSOE dovrà contenere altresì nominativo di ognuno dei soggetti indicati come subappaltatori, classificando gli stessi quali

“Mandante in RTT” e senza obbligo di sottoscrizione da parte degli stessi; in questo caso, il concorrente partecipante dovrà generare il PASSOE con il ruolo di “Mandataria in RTT”.

9) In caso di avvalimento dovrà essere prodotta la documentazione di cui all'art. 89 D.Lgs. 50/16, nonché di cui all'art. 88 D.P.R. 207/10.

Ai sensi dell'art. 1 D.M. 248/2016, l'avvalimento non è consentito per la categoria OS 21.

10. l'attestazione di avvenuto sopralluogo.

Nella busta “B offerta tecnica” devono essere contenuti i seguenti documenti:

1. (criterio A1.1) tabella in cui sono elencati i lavori affini eseguiti dall'impresa, indicando il titolo, il committente e la tipologia dell'opera, una breve descrizione dell'intervento, nonché i tempi di esecuzione effettivi a confronto con quelli previsti da contratto. La tabella dovrà essere contenuta in max 2 (due) facciate A4, con allegati i certificati di esecuzione lavori degli interventi ivi riportati.
2. (criterio A1.2) tabella in cui sono elencati i lavori affini, vale a dire le specifiche commesse attinenti lavori interferenti con il traffico ferroviario, seguiti in qualità di direttore tecnico negli ultimi 10 anni. La tabella dovrà indicare il titolo dell'opera, la tipologia dell'opera, una breve descrizione dell'intervento, nonché i tempi di esecuzione effettivi a confronto con quelli previsti da contratto. La tabella dovrà essere contenuta in max 2 (due) facciate A4, con allegati i certificati di esecuzione lavori degli interventi ivi riportati.
3. (criterio A1.3) tabella in cui sono elencati i lavori affini, vale a dire le specifiche commesse attinenti lavori interferenti con il traffico ferroviario, seguiti in qualità di capocantiere negli ultimi 10 anni. La tabella dovrà indicare il titolo dell'opera, la tipologia dell'opera, una breve descrizione dell'intervento, nonché i tempi di esecuzione effettivi a confronto con quelli previsti da contratto. La tabella dovrà essere contenuta in max 2 (due) facciate A4, con allegati i certificati di esecuzione lavori degli interventi ivi riportati.
4. (criterio A2.1) compilare scheda allegato A accompagnata dalla certificazione;
5. (criterio A2.2) compilare scheda allegato A accompagnata dalla certificazione;
6. (criterio B.1) compilare scheda allegato A;
7. (criterio B.2) compilare scheda allegato A;
8. (criterio C.1) compilare scheda allegato A accompagnata da crono programma;
9. (criterio C.2) compilare scheda allegato A accompagnata da crono programma;
10. (criterio C.3) compilare scheda allegato A accompagnata da crono programma;
11. (criterio C.4) redazione di una relazione descrittiva di max 3 fogli A4 che illustri la qualità e sostenibilità delle riduzioni temporali proposte

Si precisa che nelle relazioni non dovranno risultare o desumersi valori economici, prezzi che dovranno essere contenuti nella busta “C”.

Nella busta “C offerta economica” devono essere contenuti i seguenti documenti:

a) **Lista delle categorie di lavorazioni e forniture** (elaborato Crete PE 10.2 LCO Rev05-) previste per l'esecuzione dei lavori, completata secondo le modalità sotto indicate.

La lista è composta di nove colonne. Nella prima colonna è riportato il numero ordinale, nella seconda colonna il codice di riferimento dell'elenco delle descrizioni delle varie lavorazioni e forniture previste in progetto, nella terza colonna la descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture, nella quarta colonna le unità di misura, nella quinta colonna il quantitativo previsto per ogni voce. I concorrenti riporteranno, nella sesta colonna, eventuali modifiche alle quantità indicate dalla stazione appaltante (solo per la parte a corpo), nella settima e ottava colonna i prezzi unitari che offrono per ogni lavorazione e fornitura espressi rispettivamente in cifre e lettere, e, nella nona colonna, i prodotti dei quantitativi da loro indicati per i relativi prezzi.

Si precisa che i prezzi unitari devono essere indicati al netto degli oneri per la sicurezza.

b) **Dichiarazione di offerta**, in bollo, redatta preferibilmente secondo il modello **ALLEGATO 5** al presente disciplinare contenente:

- l'indicazione del prezzo globale (rappresentato dalla somma dei prodotti riportati nella nona colonna della Lista sopraindicata), inferiore al prezzo posto a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza (di € 1.540.660,01), espresso in cifre ed in lettere ed il conseguente ribasso percentuale, anch'esso espresso in cifre ed in lettere, rispetto al suddetto prezzo posto a base di gara, che il concorrente offre per l'esecuzione dei lavori (gli eventuali ribassi espressi con più di tre cifre decimali, saranno arrotondati alla terza cifra decimale e l'arrotondamento sarà effettuato all'unità superiore, qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque: ad esempio un ipotetico ribasso del 2,3895% sarà arrotondato a 2,390%);

Inoltre, ai sensi dell'art. 95, c. 10, D.Lgs. 50/16 dovranno essere indicati:

- gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro da sostenere per l'esecuzione del contratto, e rientranti nell'ambito dell'importo complessivo offerto;
- i propri costi della manodopera da sostenere per l'esecuzione del contratto e rientranti nell'ambito dell'importo complessivo offerto.

Si precisa che il costo della manodopera di cui al precedente paragrafo II.1.5, come dettagliato nell'elaborato progettuale pubblicato (Crete PE 10.4 QIM Rev04) e pari ad euro 393.974,30 è solo indicativo. Nel caso in cui il concorrente decidesse di confermare tale costo non si procederà ad alcuna verifica del rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. La verifica sarà invece avviata, nel caso in cui la spesa quantificata dal concorrente fosse inferiore ad euro 393.974,30.

- la presa d'atto che l'indicazione delle voci e quantità riportate nella "lista delle categorie di lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dei lavori", relativamente alla parte a corpo, non ha effetto sull'importo complessivo dell'offerta che, seppure determinato attraverso l'applicazione dei prezzi unitari offerti alle quantità delle varie lavorazioni, resta fisso e invariabile;

ATTENZIONE:

La lista deve essere completata con l'indicazione per ciascuna voce del prezzo unitario in cifre, del prezzo unitario in lettere e del prodotto (non è, invece, prescritta la compilazione di eventuali totali parziali e dei riporti).

La lista deve essere sottoscritta in tutte le pagine (ossia, a scampo di equivoci, in ciascuna "facciata") e non può presentare correzioni (neppure se effettuate mediante l'uso di correttori) sui prezzi unitari scritti in cifre e/o sui prezzi unitari scritti in lettere e/o sui prodotti, che non siano espressamente confermate e sottoscritte.

La dichiarazione di offerta di cui alla precedente lettera b), debitamente sottoscritta, dovrà contenere quanto indicato alla citata dichiarazione di offerta e non potrà presentare correzioni (neppure se effettuate mediante l'uso di correttori) che non siano espressamente confermate e sottoscritte. Tuttavia, in caso di errori nella redazione della citata dichiarazione, si consiglia di ristampare il modello e di compilarlo nuovamente senza errori.

L'aggiudicazione avverrà in base al ribasso percentuale indicato in lettere nella dichiarazione di cui alla precedente lettera b).

Dopo l'aggiudicazione (che sarà disposta dal titolare del procedimento di spesa, previa verifica della regolarità della procedura di gara), e prima della stipulazione del contratto, si procederà alla verifica dei conteggi della "**lista delle categorie di lavorazione e forniture previste per l'esecuzione dei lavori**" tenendo per validi ed immutabili le quantità ed i prezzi unitari offerti, espressi in lettere, correggendo, ove si riscontrino errori di calcolo, i prodotti e/o la somma. In caso di discordanza fra il prezzo complessivo risultante da tale verifica e quello dipendente dal ribasso percentuale offerto, tutti i prezzi unitari offerti sono corretti in modo costante in base alla percentuale di discordanza.

I prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario, eventualmente corretti nel modo suddetto, costituiranno l'elenco dei prezzi unitari contrattuali.

Tutti i documenti dovranno essere sottoscritti come previsto al seguente punto "**G. Sottoscrizioni**".

G - Sottoscrizioni

Le sottoscrizioni devono essere effettuate:

in caso di impresa singola, dal titolare/legale rappresentante o procuratore dell'impresa;

in caso di raggruppamenti, consorzi ordinari o GEIE già costituiti, dal titolare/legale rappresentante o procuratore dell'impresa mandataria (per i raggruppamenti) oppure dal legale rappresentante o procuratore del consorzio o del GEIE;

in caso di raggruppamenti o consorzi ordinari non ancora costituiti, dal titolare/legale rappresentante o procuratore di ciascuna impresa componente il costituendo raggruppamento o consorzio.

Si richiama, inoltre, quanto prescritto nella parte 2, punto 2 della determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n. 4 del 10.10.12 (Bandi tipo), quanto alle

modalità di sottoscrizione (in particolare si richiama l'attenzione sull'osservanza dell'obbligo, ribadito dall'ANAC e dalla giurisprudenza, di apporre la sottoscrizione “in calce” ovvero in chiusura del documento, non sul frontespizio, in testa o sulla prima pagina del documento, come volontà di adesione a quanto offerto e come assunzione della relativa responsabilità).

AVVERTENZA

Ogni volta che è richiesta la produzione di copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in esecuzione dell'art. 38, comma 3, D.P.R. 445/2000, si ribadisce che dovrà essere prodotta copia della carta di identità oppure di un documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell'art. 35 D.P.R. 445/2000 in corso di validità.

H - Procedura di aggiudicazione

L'apertura dei plichi verrà effettuata **alle ore 12.00 del giorno 23/01//2018** in seduta pubblica presso la Sede della Città metropolitana di Venezia –Via Forte Marghera 191 – Venezia-Mestre.

La verifica della documentazione amministrativa, oggetto della prima seduta pubblica di gara, è svolta da apposito seggio di gara, presieduto dall'Autorità di gara.

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa il seggio di gara, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

Il verbale della seduta costituisce il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, è di competenza dell'Autorità di gara e sarà pubblicato entro i successivi due giorni dalla seduta sul profilo committente nella sezione “Amministrazione trasparente – Bandi SUA”. Entro il medesimo termine di due giorni è dato avviso ai concorrenti, mediante PEC, di detto provvedimento indicando il collegamento informatico ove è disponibile il provvedimento.

In ogni caso, nei confronti dei concorrenti esclusi, la stazione appaltante è tenuta ad effettuare le comunicazioni previste all'art. 76 comma 5 lett. b) del d. lgs. n. 50/2016.

La Commissione Giudicatrice all'uopo nominata valuta, in seduta riservata, le offerte tecniche attribuendo i relativi punteggi; la stessa commissione procede in seduta pubblica all'apertura dell'offerta economica.

La ripresa delle attività che devono svolgersi in seduta pubblica sarà comunicata ai concorrenti attraverso il sito www.cittametropolitana.ve.it al link Bandi SUA, nelle comunicazioni relative alla presente procedura di gara e tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti di legge.

Qualora sia la somma dei punteggi relativi all'offerta economica che la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione delle offerte siano entrambi pari o superiori ai limiti indicati dall'art. 97, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, si procederà a valutare la congruità dell'offerta ed eventualmente escludere l'offerta secondo quanto previsto dall'art. 97 del D.Lgs. 50/2016.

La verifica di congruità sarà svolta a cura del Responsabile del Procedimento, con l'ausilio della Commissione giudicatrice.

All'offerente la cui offerta deve essere sottoposta a verifica di congruità verrà assegnato un termine non inferiore a 15 giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni. Qualora le giustificazioni non fossero ritenute sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, verranno richieste ulteriori precisazioni assegnando un termine di 5 giorni dalla richiesta per la presentazione delle stesse.

Prima di escludere l'offerta, ritenuta eccessivamente conveniente, il RUP ~~la Commissione~~ convoca l'offerente con un anticipo non inferiore a tre giorni lavorativi.

Qualora a seguito di detta verifica una o più offerte risultassero non congrue, in seduta pubblica (la cui data e ora verranno preventivamente comunicate a mezzo PEC e pubblicate sul profilo della SUA - Città metropolitana di Venezia) si procederà a dichiarare l'anomalia delle offerte che a seguito del procedimento di verifica siano risultate non congrue e a proporre l'aggiudicazione a favore del concorrente che avrà presentato la miglior offerta risultata congrua.

Si procederà quindi nei confronti dell'aggiudicatario secondo quanto stabilito dagli artt. 32 e 86 del D.Lgs. 50/2016 (salva l'applicazione dell'articolo 13, comma 4, della Legge 180/2011).

Qualora il concorrente non sia in possesso dei requisiti generali e/o speciali, la Stazione Unica Appaltante procederà alla sua esclusione, all'escussione della relativa garanzia provvisoria e alla segnalazione del fatto all'A.N.A.C. - per i provvedimenti di cui all'art. 213 del D.Lgs. 50/2016.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.

I - Soccorso istruttorio

Ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente paragrafo.

In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica e economica, la Città metropolitana di Venezia assegna al concorrente un termine di **giorni 5** perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente **è escluso dalla gara**.

Al fine del computo del termine perentorio assegnato (5 giorni), farà fede la data della ricevuta di accettazione del sistema di PEC o, in assenza, di posta elettronica o fax.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Saranno esclusi i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal presente codice e dal regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.

J - Altre informazioni

- a) I modelli allegati al presente disciplinare fanno parte integrante e sostanziale dello stesso;
- b) In caso di Raggruppamenti temporanei, ogni comunicazione inerente il presente appalto, sarà inoltrata all'impresa designata quale mandataria;
- c) L'Amministrazione si riserva la facoltà di utilizzare per le comunicazioni e gli scambi di informazioni con gli operatori economici, la posta elettronica certificata o il fax o la posta o una combinazione di tali mezzi;
- d) Ai sensi dell'art. 35, comma 18 del D.Lgs. 50/2016 è prevista la corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione pari al 20% del contratto;
- e) L'Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di un'unica offerta valida o di non aggiudicare se nessuna offerta risulti conveniente o idonea (art. 95, comma 12 del D.Lgs. 50/2016);
- f) In caso di offerte uguali (parità nel punteggio complessivo), si procederà ad individuare l'offerta migliore privilegiando l'offerta che avrà totalizzato un maggior punteggio nell'offerta tecnica e, in caso di ulteriore parità, si procederà al pubblico sorteggio.
- g) Non sono ammesse offerte aggiuntive o sostitutive pervenute dopo la scadenza del termine di ricezione delle offerte;
- h) Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che presentino offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta di altri;
- i) In caso di eventuale contrasto tra le prescrizioni degli elaborati progettuali e quelle del bando e del disciplinare di gara, prevalgono le disposizioni contenute nel bando e nel disciplinare di gara;
- j) Qualora le informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima, fossero coperte da segreto tecnico o commerciale, il concorrente avrà l'onere di produrre una motivata e comprovata dichiarazione in merito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 5, lett. a) del D.Lgs. 50/2016;
- k) Saranno esclusi dalla gara i concorrenti qualora dalle dichiarazioni, dall'offerta o dalla documentazione comunque prodotte, risultassero condizioni o riserve in ordine all'accettazione delle clausole del bando, del disciplinare di gara, del capitolato speciale d'appalto, dello schema di contratto o degli ulteriori elaborati predisposti dall'Amministrazione per l'appalto in oggetto;
- l) Qualora a norma del bando o del presente disciplinare, sia prescritto che un documento debba essere "in corso di validità", si intende che lo stesso deve essere "in corso di validità alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte";
- m) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione;
- n) L'aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 103, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, nonché la polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi di cui all'art.103, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 per una somma assicurata pari agli importi previsti nello schema di contratto (come suddivisi nelle 3 partite esplicitate nello schema di contratto medesimo);
- o) I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dall'art. 8 dello schema di contratto;
- p) Ai sensi dell'art. 4, comma 6 del D.Lgs. 231/2002, si richiama quanto stabilito nello schema di contratto circa i termini per l'emissione dei certificati di pagamento e di regolare esecuzione;
- q) I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista saranno effettuati dall'aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l'indicazione delle ritenute a garanzie effettuate; ai sensi dell'art. 105, comma 13 del D.Lgs. 50/2016, se, invece, le prestazioni in subappalto sono eseguite da micro o piccole imprese (come definite all'art. 3 del predetto decreto) i pagamenti saranno corrisposti dalla Stazione Appaltante direttamente

al subappaltatore o cottimista. In tale fattispecie l'affidatario è tenuto a produrre "proposta motivata di pagamento", comunicando alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o cottimista ed il relativo importo;

r) Ai sensi 209, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 si precisa che il contratto non conterrà la clausola compromissoria e, pertanto, è escluso il ricorso all'arbitrato;

s) Ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016, il contratto sarà stipulato parte a corpo e parte a misura, in forma pubblica amministrativa entro sessanta giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione definitiva e le spese di bollo, contrattuali, inerenti e conseguenti, tassa di Registro compresa, sono a carico dell'aggiudicatario (circa € 2.500,00). Ai sensi del Decreto del 02/12/2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. (17A00485) (GU Serie Generale n. 20 del 25/01/2017) l'aggiudicatario dovrà rimborsare all'Amministrazione Comunale, entro 60 giorni dall'aggiudicazione, le spese sostenute per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sui quotidiani, che presuntivamente ammontano ad euro 3.500,00.

t) Ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 26.10.1972, n. 642 le offerte non in regola con l'imposta di bollo saranno inviate all'Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione;

u) I plichi viaggiano a rischio del mittente e, pertanto, non sono ammessi reclami in caso di mancato recapito o danneggiamento;

v) Il responsabile del procedimento è l'ing. Andrea Menin;

w) Per informazioni di ordine tecnico rivolgersi a: ing. Rossella Guerrato - indirizzo mail: rossella.guerrato@cittametropolitana.ve.it; per informazioni di ordine amministrativo sulla procedura di gara rivolgersi al dott. Stefano Pozzer, tel. 041.2501027, mail: servamm.tecnico@cittametropolitana.ve.it;

x) Si richiamano gli obblighi stabiliti dal "Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture", stipulato in data 9 settembre 2015 tra le Prefetture-Uffici territoriali del Governo della Regione Veneto, la Regione del Veneto (anche in rappresentanza delle UU.LL.SS. del Veneto), l'ANCI Veneto (in rappresentanza dei Comuni veneti) e l'UPI Veneto (in rappresentanza delle province venete), che è stato recepito da questo Ente con determinazione del segretario generale n. 3686 del 22 dicembre 2015, prot. n. 104907;

y) Si richiamano gli obblighi stabiliti dal codice di comportamento adottato dalla Città metropolitana di Venezia con deliberazione della Giunta provinciale n. 217 del 23.12.2013, pena la risoluzione del contratto;

z) In alternativa alla documentazione elencata nel presente disciplinare (contenuto della busta "A"), potrà essere utilizzato il DGUE (Documento di gara unico europeo) di cui all'art. 85 D.Lgs. 50/16 e approvato con Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5/1/16 (in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea 6 gennaio 2016, n. L3/16), nella versione rieditata dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, con Circolare 18 luglio 2016, n. 3, pubblicata in GURI – Serie generale n. 174 del 27/07/2016, recante le "Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016", per adeguare tale documento alle specificità della normativa nazionale. Naturalmente tale documento (disponibile come file editabile in <http://simap.ted.europa.eu/>) potrà sostituire la documentazione suddetta solo nelle parti corrispondenti contenute nel citato DGUE (in altre parole, qualora l'operatore economico decidesse di utilizzare il DGUE in luogo della documentazione sopra specificata, dovrà, comunque, integrare detto DGUE, producendo la documentazione o le dichiarazioni che non sono contemplate nel DGUE ma che sono richieste dal presente disciplinare: ad esempio la dichiarazione sulla composizione del

raggruppamento di cui al modello allegato n. 3, la ricevuta di versamento del contributo ANAC, l'eventuale contratto di avvalimento, ecc.).

Una volta compilato, il Documento di Gara Unico Europeo dovrà essere stampato e firmato dall'operatore economico e allegato alla documentazione di gara (busta "A")

Avvertenze per i concorrenti non italiani comunitari ed extracomunitari

Gli operatori economici stabiliti in Stati diversi dall'Italia dovranno essere in possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione delle imprese italiane alla gara, producendo idonea documentazione a comprova, conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi.

Le imprese non italiane, se appartenenti all'Unione Europea, potranno anche soltanto dichiarare, in sede di partecipazione alla gara, il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal presente disciplinare. L'eventuale richiesta della documentazione a comprova del possesso di tali requisiti, sarà inoltrata all'indirizzo indicato dal concorrente nella dichiarazione sostitutiva prodotta in sede di gara.

I concorrenti extracomunitari che, ai sensi dell'art. 3 D.P.R. 28.12.2000, n. 445, non possono avvalersi della facoltà di rendere le dichiarazioni sostitutive previste dal presente disciplinare, dovranno necessariamente produrre già in sede di partecipazione alla gara, le certificazioni o la documentazione idonea, in base alle norme vigenti nello stato di residenza, ad attestare il possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare. Tali certificati o documenti dovranno essere corredati da traduzione in lingua italiana, autenticata dall'Autorità consolare italiana. Quanto sopra è disciplinato dal citato art. 3 D.P.R. 445/2000.

Il Dirigente
ing. Andrea Menin
(documento firmato digitalmente)